

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. _____ in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____, _____ R.G. promossa da:

_____ S.A.S. (C.F. _____), con
il patrocinio, per procura unita alla citazione, degli avv. MONICA PAGANO e MATTEO MARINI del
foro di Brescia, presso i quali è elettivamente domiciliata

_____ contro
_____ (C.F. _____), con il patrocinio, per procura unita alla comparsa di
risposta, dell'avv. _____ e dell'avv. _____

presso il cui studio in _____ è elettivamente domiciliata

Conclusioni: Per l'attrice: "1) accertare e dichiarare, relativamente al contratto di conto corrente n. _____ la mancata pattuizione della clausola relativa ai tassi ultra-legali, della clausola che pattuisce la commissione di massimo scoperto, delle spese addebitate, delle valute e di tutte le condizioni contrattuali in violazione della legge n. 154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.1325, 1326, 1350, 1388 e 1418 c.c., e di conseguenza statuire sulla mancanza di idonea pattuizione in ordine a tutte le condizioni poi applicate al contratto, con tutte le conseguenze ex lege previste come richieste in narrativa; 2) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della Banca, come da perizia che si produce o per la maggior somma che emergerà dall'istruttoria, in relazione al conto corrente n. 10921; 3) verificare, in ogni caso, se l'Istituto di Credito abbia agito in dispregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura; 4) pronunciarsi sull'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ante e post delibera CICR del 2000, dichiarando la nullità parziale della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente, ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ, per violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR del 2000, per violazione della Legge di Stabilità del 2013; nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; 5) dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni contrattuali, avvenute in costanza di rapporto e non concordate ai sensi dell'art. 118 TUB, nonché l'applicazione di tassi ultra-legali non concordati mediante la stipulazione di contratti di affidamento redatti per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB o di condizioni economiche non concordate, e quindi per violazione della

legge n. 154/1992 e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388 e 1418, o comunque in violazione dell'art. 118 TUB; 6) accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle commissioni di massimo scoperto o ove diversamente denominate, poi addebitate nel rapporto di c/c; ovvero accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le commissioni applicate ex artt. 1346 e 1418 c.c. per vizio dell'oggetto, indeterminato od indeterminabile per i motivi esposti in narrativa (mancanza dei tassi intra fido, non concordati) e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo; 7) accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle commissioni di massimo scoperto o poi addebitate nel rapporto, ovvero accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le commissioni a diverso titolo applicate per vizio di causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. e dichiarare dunque illegittimi gli addebiti operati dalla banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo; 8) rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, disponendo il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa; 9) rettificare, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, l'effettivo saldo del conto corrente n. _____ alla luce di quanto corrisposto in eccesso dal correntista, accertando il corretto "dare avere" tra le parti di causa. In via istruttoria ... *omissis* ... In ogni caso, fermo il risarcimento di ogni forma di danno, sotto forma di danno emergente lucro cessante, e con vittoria di spese [...] per le quali ci si dichiara antistatari".

Per la convenuta: IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da _____ s.a.s., atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere; - SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria della richiesta di rideterminazione del conto corrente avversaria nei confronti di _____ s.p.a. rilevata con riguardo al conto corrente oggetto di causa, relativamente al periodo antecedente al 23.11.2015; NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - in ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande formulate nel presente giudizio da parte attrice nei confronti di _____ assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria; per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, dichiarare compensate le somme che,

all'esito del giudizio risultassero a credito di parte attrice, con le somme eventualmente dovute alla Banca. Con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l _____ la società _____, ha agito in giudizio nei confronti di _____ chiedendo la rielaborazione e rettifica del saldo dare-avere del c/c acceso presso la filiale di _____ dell'allora _____ di Torino in data _____ 1996, attualmente denominato n. _____. Ha dedotto a fondamento della domanda l'illegittimità di addebiti in c/c a titolo di interessi, c.m.s. e spese non pattuiti per iscritto; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c.; l'illegittimità dell'usura, sia oggettiva sia soggettiva.

La banca s'è costituita tempestivamente eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione, qualificata come ripetizione d'indebito, su un c/c ancora aperto, e la prescrizione decennale dell'indebito. Nel merito, ha contestato il fondamento della domanda attorea.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita tramite C.T.U. contabile; a seguito di osservazioni svolte dalle parti (vedi verbale di udienza _____), il giudice ha chiesto al C.T.U. chiarimenti, forniti con supplemento di relazione _____ e giudicati esaustivi con ordinanza fuori udienza in data _____. All'udienza del _____ sulle conclusioni sopra trascritte, il giudice ha trattenuto la causa a decisione con termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha agito per la rettifica del saldo di un c/c ancora aperto, senza specificamente individuare rimesse solutorie. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (comparsa di risposta pag. _____), ma l'eccezione è infondata sotto ogni aspetto.

Non è possibile agire fondatamente in ripetizione di indebito senza individuare e provare almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento. Nondimeno, a c/c ancora aperto il cliente non ha necessità e non è onerato di agire in ripetizione di indebito, poiché ha facoltà di proporre azione di accertamento negativo, complessivamente intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, ad es. che abbiano per oggetto o per effetto l'applicazione di interessi anatocistici o superiori alla soglia d'usura ecc.; b) l'accertamento delle somme addebitate a titolo di interesse commissione spesa in base alla clausola nulla o in assenza di previsione contrattuale; c) infine, l'eliminazione dell'annotazione indebita, con conseguente rettifica dei rapporti di dare-avere.

La domanda di mero accertamento è ammissibile purché l'attore vi abbia interesse. L'interesse ad agire, in definitiva per la rettifica del saldo del c/c ancora aperto, è evidente: dipende dal comportamento stesso della banca che ha conteggiato a carico del cliente interessi commissioni spese

in tesi indebite e ne rifiuta lo storno, resistendo in giudizio. Altrettanto evidente che il cliente ha interesse all'accertamento vuoi che ne risulti un minor debito, un maggior fido o il passaggio a credito del c/c.

Vedi in termini Cass. 5.9.2018 n. 21646: “in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.

L'esistenza di rimesse solutorie non è rilevante come *causa petendi* dell'azione di accertamento negativo su c/c ancora aperto poiché, all'accertamento della nullità della clausola (a) e dell'illegittimità dell'addebito in conto (b), segue l'elisione del debito (se l'indebito non è stato ancora pagato) o l'accredito di una somma corrispondente al pagamento (se l'indebito è stato pagato), con effetto equivalente, in entrambi i casi idonei a reintegrare la sfera patrimoniale del cliente. Vedi conclusioni in epigrafe di parte attrice (punto).

La differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie riemerge tuttavia considerando il fatto che il credito restitutorio che il cliente ha titolo ad appostare in misura pari alla quota di rimesse solutorie che è andata a pagare un indebito oggettivo si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2033 c.c.. Che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo – e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. – non toglie che la banca abbia titolo e interesse a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate.

Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. La norma è correttamente intesa in giur. (Cass. 9.4.2003 n. 5575) nel senso che “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata”.

In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto, delle situazioni *lato sensu* possessorie, determinato dall'esecuzione del contratto e del decorso del tempo (usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno

del titolo contrattuale.

Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, *id est* non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite.

In un rapporto di durata, quale il conto corrente bancario, l'interesse ad agire per la nullità è evidentemente frazionabile, ben potendo coesistere pagamenti (rimesse) prescritti, che non possono essere conteggiati a credito del cliente nel ricalcolo del saldo dare-avere, e pagamenti ancora non prescritti.

Nel merito, la rielaborazione del saldo dare-avere deve attenersi ai seguenti criteri, secondo il quesito.

1. Contratti. I contratti versati in atti, sia di apertura del c/c (doc. att., doc. conv.) e relative modifiche (contratto , doc. conv.), sia di concessione di linee di credito (vedi lettera recano la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della società attrice e soddisfano l'onere di forma scritta di cui all'art. 117 TUB, come interpretato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 16.1.2018 n. 898), senza che sia a sua volta necessaria "la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti tenuti".

2. Disponibilità degli estratti conto. Il C.T.U. ha indicato (pag. ...) alcune incompletezze nella documentazione, per quanto attiene in particolare ai movimenti degli estratti conto. A seguito di osservazioni, di parte convenuta, il C.T.U. ha dichiarato (supplemento pag. -, di attenersi al quesito, "manten[endo] il saldo iniziale del primo e/c successivo al buco, senza procedere a rettifiche". Se infatti, come è in specie, è il solo cliente ad agire è suo l'onere di provare l'esistenza di un proprio credito o di un minor debito nei confronti della banca e che gli addebiti risultanti dall'estratto conto sono illegittimi perché privi di causa o determinati dall'applicazione di una clausola nulla. L'assenza degli estratti conto intermedi osta al soddisfacimento di tale onere probatorio e non consente di disattendere le risultanze dell'estratto conto successivo al buco.

Il C.T.U. ha pertanto predisposto nel supplemento di perizia distinte verifiche, evitando movimenti di raccordo. Sul punto non sono insorte ulteriori contestazioni e pertanto il dato tecnico del C.T.U. può tenersi fermo.

3. Prescrizione. Secondo i principi ricevuti da Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418, il termine di prescrizione dell'azione di indebito decorre a c/c ancora aperto soltanto se vi sia stato un "pagamento", ossia uno spostamento patrimoniale con carattere di definitività. Sussiste "pagamento", secondo il condiviso indirizzo giur., se la rimessa in conto è eseguita su un conto corrente non affidato o affidato ma con saldo creditore oltre i limiti del fido alla data di esecuzione della rimessa. Per estensione, anche

l'annotazione di competenze su un conto con saldo creditore costituisce tuttavia pagamento, poiché determina la riduzione immediata e definitiva – salva ripetizione – della somma di cui il correntista può in ogni tempo disporre (cfr. art. 1852 c.c.) e quindi uno spostamento patrimoniale.

È, per contro, seguendo i principi, certamente esclusa la decorrenza della prescrizione in data anteriore alla chiusura del c/c, nel caso in cui la rimessa sia eseguita su c/c affidato, con saldo contenuto nei limiti del fido: vuoi perché il saldo debitore contenuto nei limiti del fido non è esigibile fino a revoca o scadenza del termine (art. 1845 c.c.) e quindi l'operazione non presenta il tratto tipico oggettivo del pagamento, vuoi perché la rotatività di utilizzo del fido esclude la definitività dello spostamento patrimoniale.

Nella specie, il primo atto interruttivo dei termini di prescrizione è il verbale negativo di mediazione del . La verifica della prescrizione deve dunque farsi dal 31.12.1996 al 21.6.2007. In questo tratto, il C.T.U. non ha riscontrato l'esistenza di rimesse di natura solutoria, poiché il conto corrente è stato affidato – ed è quindi andato a debito – a partire dal maggio 1997 (vedi lettera di fido doc. conv.) e ha sempre avuto una massima esposizione contenuta nei limiti del fido di £ 50.000.000 (€ 25.822,84), ma ha verificato l'annotamento di competenze su conti correnti con saldo creditore e determinato l'ammontare prescritto in € 3.393,98 (pag.).

4. Usura. Il C.T.U. utilizzando la formula prevista dalle istruzioni di Banca d'Italia vigenti pro tempore, e pertanto, fino al IV trimestre 2009, il c.d. regime del margine per il calcolo della commissione di massimo scoperto, non ha rilevato alcun superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le conclusioni del C.T.U. non hanno formato oggetto di contestazioni.

In citazione (pag. ss.) l'attrice deduce l'applicazione di usura c.d. soggettiva (o in concreto) ai sensi dell'art. 644 co. 3 c.p., deducendo l'applicazione di un TEG superiore al TEGM, ancorché inferiore al tasso soglia, in taluni trimestri. Deduce pertanto che essa attrice si sarebbe trovata in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, di cui la banca avrebbe illecitamente approfittato. Argomenta l'approfittamento producendo documenti, proveniente da Banca d'Italia, "L'economia delle regioni italiane", dai quali è possibile verificare che i tassi applicati ad essa attrice sono stati sempre superiori alla media regionale, negli anni 1999, 2005 e 2008 (doc. att.).

Nei termini proposti, la doglianza è priva di fondamento. Il tasso praticato è funzione del merito creditizio del cliente. Se il cliente ha un merito inferiore alla media, per capacità reddituale, consistenza patrimoniale ecc., *ceteris paribus* il tasso dell'operazione tenderà a essere più elevato rispetto alla media, senza che ciò implichi alcuna "sproporzione", né approfittamento da parte del prestatore di denaro.

Per aversi usura in concreto, occorre quindi – come è stato convincentemente affermato da Cass. pen.

7.5.2014 n. 18778 – che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che l'agente approfitti di tale debolezza per imporre un tasso di interesse (o altro vantaggio usurario) sproporzionato, intendendosi per “difficoltà economica” una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana e per “difficoltà finanziaria” la penuria di beni e risorse.

In specie, l'attrice non ha offerto di provare la situazione di contingente di difficoltà economica o finanziaria, né in quali circostanze sia maturata la necessità di ricorrere al credito bancario – se per l'acquisto dell'immobile concesso in ipoteca o altro –, né infine argomentato adeguatamente il nesso tra dette circostanze e l'applicazione di un tasso di interesse superiore al TEGM di periodo e al tasso medio praticato nella sua regione di appartenenza.

5. Interessi. Sia la lettera di affidamento del 29.5.1997 (doc. _____ conv.), sia la successiva 26.2.2001 (doc. _____ onv.) prevedono l'indicazione del tasso debitore, rispettivamente dell'11,5% e dell'8,75%. Come ha evidenziato il C.T.U., rispondendo a un'osservazione critica dell'attrice, il tasso applicato dalla banca, risultante dal riepilogo competenze degli estratti conto, non ha mai superato il tasso convenzionale pro tempore (pag. _____). Pertanto, è stato correttamente tenuto fermo nella rielaborazione. Egualmente, non si dà questione per quanto attiene al tasso extra-fido, poiché il conto corrente – senz'altro nel periodo anteriore al decennio – non è mai andato oltre il limite del fido concesso.

6. Capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il contratto di c/c prevede all'art. 7 una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti correnti “anche saltuariamente debitori”. Tale clausola è nulla per violazione dell'art. 1283 c.c. e pertanto comporta, nella rielaborazione del saldo, il calcolo degli interessi in regime semplice dall'accensione fino al 30.6.2000.

Dopo il 30.6.2000, malgrado l'entrata in vigore della nota delibera CICR 9.2.2000, non può applicarsi al conto corrente alcuna capitalizzazione trimestrale (o con altra periodicità) degli interessi, poiché la banca non ha soddisfatto le condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della delibera per la valida contrattualizzazione della clausola, consistenti: 1) nella liquidazione degli interessi, sia debitori, sia creditori, con pari periodicità; 2) nella specifica approvazione per iscritto della clausola; 3) nell'indicazione, oltre che del tasso nominale, anche del tasso effettivo che tiene conto degli effetti della capitalizzazione.

Dall'1.7.2000 alla chiusura, la convenuta pretende di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 della delibera 9.2.2000 CICR. Lo scrivente conviene che detta delibera è pienamente idonea a regolamentare l'adeguamento al nuovo regime dei contratti conclusi in data anteriore, come ha recentemente statuito Cass. 11.3.2019 n. 6987.

Nondimeno, l'art. 7 in questione distingue due diverse situazioni e due conseguentemente diverse modalità di adeguamento dei contratti anteriori, secondo che le nuove condizioni contrattuali comportino, oppure no, un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. In particolare, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali "non comportino" un peggioramento "le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00". Per contro, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali "comportino" un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, "esse devono essere approvate dalla clientela".

Già la semplice distinzione tra il regime transitorio di secondo e terzo comma dell'art. 7 postula la possibilità che l'adeguamento allo *jus superveniens* del contratto esistente risulti nondimeno peggiorativo per il cliente e quindi esiga specifica approvazione, come è richiesta a regime per il caso di introduzione *ex novo* della clausola (vedi art. 6), dove la liquidazione degli interessi debitori e creditori alle medesime scadenze non basta a compensare l'ovvia (peraltro legittima) sproporzione tra i tassi debitori e quelli creditori.

Motivo di dubbio nell'interpretazione dell'art. 7 è che il termine di paragone, per distinguere tra modifica peggiorativa e non, consiste nelle condizioni "precedentemente applicate". È materia di controversia se il riferimento al dato di fatto ("applicazione") consenta di utilizzare come termine di confronto una clausola anatocistica nulla, ma in via di fatto utilizzata, ad es. di chiusura trimestrale del conto debitore, o soltanto quella che la banca poteva legittimamente applicare e ha in effetti applicato nel rispetto dell'art. 1283, quale ad es. una clausola di chiusura semestrale o annuale per le quali la stessa Cassazione ritenne documentato un uso normativo anteriore al 1942 (Cass. 16.3.1999 n. 2374 in motivazione)¹.

La previsione di una clausola nulla per violazione di una norma imperativa, quale l'art. 1283 c.c., e nondimeno applicata in via di fatto, quale termine di confronto per giudicare del carattere "peggiorativo" della modifica, è tuttavia palesemente estranea alla volontà del legislatore storico visto che tutte le clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori alla data di entrata in vigore della delibera CICR, quindi "precedentemente applicate" ai sensi dell'art. 7 cit., erano da ritenersi "valide ed efficaci fino a tale data" in virtù della generalizzata sanatoria prevista dall'art. 25 comma 3 del d.lgs. 4.8.1999 n. 342. Non si dà pertanto, in tale quadro normativo, il caso di una clausola anatocistica nulla

¹ "Tra i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente, si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente" (Cass. 16.3.1999 n. 2374).

e nondimeno applicata in via di fatto, poiché la clausola che, per ipotesi, sia stata scritta nel rispetto dell'art. 1283 c.c. (capitalizzazione semestrale, annuale) è di per sé valida e quella che invece è affetta da nullità è convalidata con efficacia retroattiva dalla norma sanante. Esce perciò confermato che il termine di paragone previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, consiste in una regolamentazione negoziale valida ed efficace.

Questa considerazione avvia il discorso a conclusione. È noto che l'art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, e rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc con sentenza Corte cost. 17.10.2000 n. 425. L'anatocismo trimestrale, nullo ai sensi dell'art. 1283 c.c., resta perciò nullo malgrado la legge di sanatoria n. 342/99 e non può fungere da legittimo termine di paragone della modifica adeguatrice ai sensi dell'art. 7 cit..

Esclusa la facoltà della banca di addebitare interessi su interessi fino al 30.6.2000, l'introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, su base di pari periodicità ma con certa e prevedibile disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 7 comma 3, come prevede in via generale l'art. 6 per i nuovi contratti (in termini vedi ora Cass. 21.10.2019 n. 26779; Cass. 17.2.2020 n. 3861).

Nella specie, il contratto di affidamento 26.2.2001 (doc. _____ conv.) non prevede la chiusura trimestrale dei conti creditori e pertanto non soddisfa la prima delle condizioni. La modifica del contratto di c/c 22.3.2006 (doc. _____ prevede bensì, tra le condizioni economiche, l'indicazione dei tassi debitori e creditori, sia nominali sia effettivi, e la pari periodicità trimestrale di liquidazione delle competenze, ma non contiene alcuna specifica approvazione per iscritto della clausola. Il punto è stato quindi rilevato dall'attrice e oggetto dell'integrazione peritale (pag. 2).

7. Commissione di massimo scoperto e altre spese. La contestazione dell'attrice riguarda l'indeterminatezza della c.m.s. ai sensi dell'art. 1346 c.c.. L'eccezione è fondata. Il C.T.U. ha rilevato (pag. _____) che la commissione di massimo scoperto, pur essendo stata prevista nelle lettere di fido del 29.5.2007 (doc. _____) e del 26.2.2001 (doc. _____, e nella modifica delle condizioni contrattuali del 22.3.2006 (doc. _____, non indica mai la base di calcolo e le sue condizioni applicative. Non può aver rilievo, al fine di superare tale nullità, la circostanza che i profili rimasti indeterminati nella pattuizione (anzitutto la base di calcolo) siano determinati *a posteriori* per il tramite di una prassi applicativa costante nel tempo, poiché il patto nullo non è suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.).

Deve in ogni caso osservarsi che, corretto o meno che sia sul piano giuridico, la consulenza tecnica d'ufficio non è stata contestata sotto questo profilo dalla convenuta che, all'udienza di esame del _____ s'è limitata a chiedere la riformulazione dei conteggi nella parte concernente _____

Sentenza n. 1100/2020 pubbl. il
RG n.

l'indisponibilità di una parte di estratti conto (§ 2). La rielaborazione del c/c deve pertanto tenersi ferma.

8. Saldo dare-avere. Il saldo di c/c risultante dall'estratto banca ultimo prodotto, al 31.10.2017, risulta a debito della società attrice per € 20.823,18, mentre a seguito della rielaborazione risulta tuttora a debito della cliente, ma per la minore somma di € 4.711,99.

Nelle conclusioni contenute in citazione, l'attrice chiede il risarcimento "di ogni forma di danno", ma il punto non sostanzia un'autonoma domanda e non trova nella narrativa dell'atto introduttivo un adeguato sostegno giuridico. Non v'è quindi luogo all'esame nel merito della stessa, stante la totale genericità.

Tenuto conto del rigetto parziale delle rispettive pretese, si stima equo dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti. Le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa devono porsi definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: dichiara che il saldo del c/c n. 10921 intestato alla società

alla data del 31.10.2017, era a debito della correntista per la minor somma di € 4.711,99; dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;

pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

Così deciso in Torino, 6 aprile 2020

Il giudice

Dott.

Firmato Da: Paganio Monica
NIFC69D15D9690) Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 499fb26a809feb8ca6ac75bb0130de1c
Firmato Da: PAGANIO MONICA (PAGANIO/MONICA/T) Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: DB7174

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 499fb26a809feb8ca6ac75bb0130de1c

Firmato Da: